

Collegio di Garanzia dello sport – Sez. I - Decisione n.21/2020

**A.S.D. S S L Calcio a cinque – FIGC; LND; Divisione Calcio a cinque FIGC-LND;
A.S.D. O. R.**

Sanzione disciplinare – Squalifica – Esecuzione della Sanzione (Principi Fondamentali in tema di)

I principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell'effettività, che impone che quest'ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere comportamento sanzionato

Il Collegio osserva che non appare possibile espiare una sanzione in una disciplina sportiva diversa da quella in cui la stessa è stata irrogata e i fatti accaduti, se fossero ritenuti legittimi, concretizzerebbero un abuso del diritto, che è stato qualificato dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia - nell'uso eccessivo di un potere che pure si possiede, al solo fine di arrecare danno a terzi, ovvero per ricavarne, in qualche modo, un indebito vantaggio - (Parere n. 7/2016), con violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza.”

La decisione in esame, con la quale veniva rigettato il ricorso n.2/20 proposto dalla A.S.D. S. S. L. Calcio a cinque contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la FIGC-LND-Divisione Calcio a 5 nonché contro la A.S.D. O. R., sancisce il principio della impossibilità per gli atleti di espiare una sanzione in una disciplina diversa in cui è stata irrogata, soffermandosi sui principi fondamentali in tema di esecuzione della sanzione.

Ed invero, il principio di omogeneità e di effettività, così come enunciato dal Collegio di Garanzia nella decisione in oggetto, impongono rispettivamente che una sanzione disciplinare debba necessariamente essere scontata nella medesima categoria e competizione in cui è stata comminata nonché l'obbligo tassativo che la sanzione stessa sia effettivamente scontata dall'atleta.

Nel caso sottoposto alla cognizione del Collegio di Garanzia, i giocatori V. B. e F. D. A. V. , nonostante stessero ancora scontando una squalifica irrogata nella stagione precedente, partecipavano irregolarmente alla gara del 26 ottobre 2019 tra la ASD SS L Calcio a Cinque e la O. R. dopo aver cambiato, ripetutamente e nel giro di pochi giorni, disciplina sportiva, passando dapprima da una società di calcio a cinque ad una di calcio a undici e successivamente

ad un'altra società di calcio a cinque. Il non essere stati schierati in una gara di calcio ad undici veniva interpretato come esecuzione della squalifica con conseguente inserimento in squadra una volta "rientrati" nella società (e nel campionato) di calcio a cinque.

I componenti del Collegio, durante l'esposizione dei motivi di diritto, ritenendo non violato l'art. 21 c. 2 – 6 – 7 CGS FIGC, definivano tali fatti, qualora fossero ritenuti legittimi, come un vero e proprio "*abuso di diritto*", richiamando quanto espresso nel parere n.7/2016 dalla Sezione Consultiva dello stesso Collegio di Garanzia, stante l'evidente tentativo dei ricorrenti di aggirare la sanzione sportiva irrogata con conseguente violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza, principi cardine dell'ordinamento sportivo.

Pertanto, il Collegio, per i motivi suesposti rigettava il ricorso proposto.

(a cura del dott. Fernando Rizzi; fernandorizzi5588@gmail.com; Coordinamento Calabria)